



**Confederazione Nazionale  
dell'Artigianato  
e della Piccola e Media Impresa**

**Sede Nazionale**  
Piazza M. Armellini, 9A – 00162 Roma  
Tel. 06/441881 - Fax 06/44249511-513-518-516  
cna@cna.it – www.cna.it

**Sede di Bruxelles**  
36-38 Rue Joseph II - B - 1000 Bruxelles  
Tel. + 32.2-2307429 - Fax + 32.2-2307219  
bruxelles@cna.it

## **Assemblea nazionale CNA Balneatori Risolvere la Questione Balneare Italiana**

Marina di Carrara - *Balnearia*, Lunedì 26 febbraio

CNA Balneatori, ha approvato un documento sindacale scaturito al termine dei lavori dell'Assemblea nazionale tenutasi a Rimini il 13 ottobre scorso che, rispetto al riordino normativo in materia di concessioni demaniali marittime, è argomentato e aggiornato nel seguente modo:

*“A conclusione del lavoro delle Commissioni Finanze ed Attività Produttive, l'Assemblea della Camera dei Deputati ha approvato il Disegno di Legge recante delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico e ricreativo.*

Con riferimento alle ipotesi di revisione e riordino della normativa sulle concessioni demaniali marittime contenute nel Disegno di Legge varato a gennaio dal Governo e modificato a conclusione dei lavori delle Commissioni riunite Finanze ed Attività Produttive occorre innanzitutto premettere:

Il testo che esce dal lavoro delle Commissioni risulta integrato, rispetto a quello iniziale varato dal Governo, con diverse modifiche dove si riscontrano chiaramente i temi facenti parte della piattaforma di Cna Balneatori e sostenuti nel corso delle audizioni: in primis, la tutela del principio del Legittimo Affidamento per le attuali imprese balneari.

CNA Balneatori, nel corso dell'audizione ha sostenuto, attraverso delle proprie proposte emendative l'introduzione nel Disegno di Legge la tutela del Legittimo Affidamento dei concessionari in attività, in quanto ciascuno di essi ha investito nella propria azienda, ha realizzato il proprio lavoro, ha valorizzato la propria impresa e ha capitalizzato nel tempo il valore commerciale e di mercato che ad essa compete, confidando nel regime giuridico vigente, posto in essere da specifiche norme dello Stato italiano.

La proposta emendativa di CNA è stata indirizzata ad integrare i criteri direttivi di riordino delle concessioni demaniali tutelando il legittimo affidamento dei concessionari che dimostrino di avere effettuato investimenti nella convinzione che il loro titolo concessorio sarebbe stato rinnovato, con la conservazione, per queste ultime, del diritto alla continuità della concessione in atto.

Infatti, la sentenza della Corte di giustizia europea nelle cause unificate Promo impresa (C - 458/2014) e Melis (C - 67/2015), ha chiarito che, nei confronti delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, merita di essere tutelato il legittimo affidamento dei concessionari che dimostrino di avere effettuato investimenti nella convinzione che il loro titolo concessorio sarebbe stato rinnovato.

Questo principio è confermato dalle decisioni della Corte Europea dei Diritti dell' Uomo le quali asseriscono che il concessionario abbia un legittimo affidamento rispetto alla proprietà superficiale e all'avviamento commerciale della propria impresa.



Tale affidamento trae fondamento da una giurisprudenza costante, dall'esistenza di disposizioni legislative e da un contratto concernente l'interesse patrimoniale in questione.

Questi requisiti sono riscontrabili nel rapporto concessorio in essere nei confronti degli attuali concessionari. Tutte norme nazionali richiamate nel titolo concessorio demaniale al momento del rilascio.

Dunque, ci si trova uniformemente di fronte al riconoscimento di un legittimo affidamento dell'imprenditore titolare di concessioni rilasciate in vigenza di tali norme.

L'imprenditore, confidando sul rinnovo della propria autorizzazione, ha così effettuato nel tempo investimenti per creare e valorizzare la propria impresa.

Il diritto al riconoscimento della proprietà superficaria del concessionario demaniale marittimo è definito dall'articolo 17 della Carta di Nizza, il quale stabilisce che «ogni individuo ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquisito legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità.

Nessuno può essere privato della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità.

Dunque, nell'ambito dei rapporti concessori in essere basati, dapprima, sul diritto di insistenza definito dall'articolo 37, secondo comma, secondo periodo del Codice della Navigazione e successivamente anche con il cosiddetto "rinnovo automatico", previsto dall'articolo 10 della Legge 16 marzo 2001, n. 88 è necessario sia specificata nella norma nazionale, all'esame della Camera dei Deputati, la continuità aziendale che qualifichi le attuali imprese in vigenza di rapporti pluriennali di durata infinita o indeterminata.

Cna Balneatori, prima di ogni revisione e riordino della normativa sulle concessioni demaniali marittime ritiene necessario e indifferibile verificare, come osservato anche al paragrafo 43) della recente sentenza della Corte di Giustizia la questione della scarsità della risorsa naturale del bene spiaggia in ambito nazionale: "...il Giudice nazionale dovrebbe valutare la scarsità delle risorse in relazione al livello di governo a cui l'ordinamento attribuisce il potere di rilasciare nuove concessioni".

A tal proposito giova ricordare l'appello lanciato nel mese di novembre 2015 da Cna Balneatori a tutti i Sindaci dei comuni rivieraschi italiani per rassegnare i dati sulla disponibilità di tale risorsa.

Risorsa che va intesa a livello nazionale nel contesto europeo dove l'Italia può essere definita nella sua interezza costiera e considerata come una macroarea territoriale.

Il potere di rilasciare nuove concessioni attribuito oggi agli Enti locali deriva dal conferimento delle funzioni amministrative da parte delle Regioni e prima ancora, verso quest'ultime dallo Stato a cui continua ad essere corrisposto il canone demaniale marittimo dai concessionari.

Infatti, la sentenza in oggetto recita: "... ove il Giudice nazionale ritenesse che le risorse naturali siano scarse, troverebbe allora applicazione il [...] paragrafo 2 dell'art.12 Direttiva 2006/123/CE, ai sensi del quale: [...] la durata dell'autorizzazione concessa dovrebbe essere fissata in modo da non

restringere o limitare la libera concorrenza al di là di quanto è necessario per garantire l'ammortamento degli investimenti e la remunerazione equa di quelli investiti".

In generale, infatti, solo laddove si accerti, preliminarmente, che le risorse demaniali siano scarse "...la proroga automatica [...] si porrebbe in contrasto con il richiamato paragrafo 2 dell'art.12 della Direttiva Servizi.

Condizione che non riguarderebbe la situazione dell'Italia in quanto le concessioni attualmente vigenti non arrivano ad occupare nemmeno il 50% delle spiagge disponibili.



Il comparto balneare, con le sue attuali connotazioni familiari, costituisce un caposaldo essenziale dell'economia turistica italiana, del contesto socio- economico-culturale e occupazionale litoraneo, dell'ambiente costiero e di una sua fruizione corretta e sicura.

Si tratta di una peculiarità nazionale, di un vero e proprio patrimonio da non disperdere.

Così come non vanno spogliati i concessionari demaniali dei loro beni, della loro azienda e del suo avviamento; beni tutti legittimamente impiantati sul bene pubblico nel vigore della normativa nazionale che, come visto, garantiva il rinnovo automatico delle concessioni e il diritto di insistenza contemplando in queste anche quelle ad uso di guardianaggio legittimamente concesse.

L'applicazione della Direttiva Servizi alle concessioni di beni pubblici non tiene in considerazione, senza nessun dubbio, le irrecuperabili ricadute negative nel diritto delle imprese balneari al rispetto di loro beni. Pertanto, la tutela dei diritti dei concessionari assurge a controlimite agli effetti conformativi che scaturiscono dalla recente sentenza della Corte di Giustizia.

Cna Balneatori ha sostenuto che nel Disegno di Legge sul riordino delle concessioni (AC 4302) il ritorno, per i concessionari in attività a una sostanziale condizione di stabilità aziendale, che prescindendo da rinnovi mediante procedure comparative e consenta alle famiglie che operano nel settore - la quasi totalità dei concessionari - la ripresa della normale e completa attività, praticamente ingessata a quella data.

Ha sostenuto fosse necessario prevedere nel testo del Disegno di Legge A.C. 4302, adeguati livelli di protezione senza i quali, l'approvazione di una norma così composta non costituirebbe una soluzione per la cosiddetta questione balneare italiana al fine di ridare una condizione di stabilità aziendale e continuità aziendale per un tempo indeterminato alle attuali imprese balneari.

Cna Balneatori ha, infatti, sostenuto che la norma contenuta nel testo del Disegno di Legge AC.4302, non potesse essere approvata senza adeguati livelli di protezione per le attuali imprese balneari italiani, e che precisamente sono:

il riconoscimento e la tutela del legittimo affidamento delle imprese balneari titolari di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico e ricreativo rilasciate anteriormente al 31/12/2009 con la conservazione, per queste ultime, del diritto alla continuità della concessione in atto i cui rapporti concessori erano basati, dapprima, sul diritto di insistenza definito dall'articolo 37, secondo comma, secondo periodo del Codice della Navigazione e successivamente anche con il cosiddetto "rinnovo automatico", previsto dall'articolo 10 della Legge 16 marzo 2001, n. 88;

i criteri e modalità di affidamento, su scala nazionale, solo per nuove concessioni su aree disponibili nel rispetto dei principi di concorrenza, di qualità paesaggistica e di sostenibilità ambientale, di valorizzazione delle diverse peculiarità territoriali, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali nonché di riconoscimento e di tutela degli investimenti da effettuare, dei beni aziendali, mediante procedure di selezione che assicurino garanzie di imparzialità e di trasparenza nel caso in cui le concessioni presentino un interesse transfrontaliero certo, prevedano un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e tengano conto della professionalità acquisita nell'esercizio di concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative;

un lungo periodo transitorio per le implementazioni amministrative della disciplina di riordino anche al fine di verificare con esattezza attraverso una ricognizione su scala nazionale la disponibilità delle risorse, *per certo esistente*, per nuove iniziative imprenditoriali su spiagge disponibili e al fine di dimostrare la non applicabilità dell'art.12, comma 1 della Direttiva Servizi e dell'art.49 TFUE in modo da scongiurare aste ed evidenze pubbliche per il vigente comparto. *La risorsa spiaggia non è scarsa e resta garantita la libertà di stabilimento per nuove iniziative imprenditoriali;*



il superamento dei valori OMI per i canoni cosiddetti pertinenziali esorbitanti da pagare e impossibili da sostenere per diverse centinaia di imprese “

A seguito delle risoluzioni della Presidenza nazionale tenutasi a Roma il 19 ottobre scorso CNA Balneatori, attraverso una incisiva azione di sistema sia a livello nazionale che territoriale, ha presentato una proposta di ordine del giorno al testo AC 4302-A in materia di revisione e riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo, riproposto da un numero considerevole di Deputati che è stato accolto dal Governo impegnando quest'ultimo a

tutelare il legittimo affidamento delle imprese balneari titolari di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico e ricreativo, rilasciate anteriormente al 31 dicembre 2009, con la conservazione del diritto alla continuità aziendale nella concessione, al fine di consentire alle famiglie che operano nel settore la piena ripresa dell'attività;

prevedere un lungo periodo transitorio al fine di verificare con esattezza, attraverso una ricognizione su scala nazionale, la disponibilità della risorsa per nuove iniziative imprenditoriali *e finalizzata a dimostrare la non applicabilità dell'art.12, comma 1 della Direttiva Servizi e dell'art.49 TFUE in modo da scongiurare aste ed evidenze pubbliche per il vigente comparto. La risorsa spiaggia non è scarsa e resta garantita la libertà di stabilimento per nuove iniziative imprenditoriali;*

rivedere i criteri di stima dei canoni pertinenziali superando gli attuali valori OMI, al fine di rendere il pagamento sostenibile da parte di centinaia di imprese del settore balneare.

Le leggi regionali approvate dall'Abruzzo e dalla Liguria, con la forte e incisiva azione di sistema di Cna, rappresentano un ulteriore importante riscontro dell'iniziativa sindacale di CNA Balneatori messa in campo su tutto il territorio nazionale affinché si affermi la continuità aziendale e si scongiurino definitivamente aste e procedure concorsuali per le attuali imprese.

I livelli nazionale e regionale di CNA Balneatori, nel corso degli incontri e delle audizioni in Regione Liguria, hanno sostenuto e ottenuto attraverso le proprie tesi sindacali e le proprie proposte emendative che, in forza del principio del legittimo affidamento, si introducesse nel testo della legge recentemente approvata il diritto- *come avvenuto con la legge regionale precedentemente approvata in Abruzzo-* alla continuità aziendale delle imprese balneari titolari di concessioni in essere e, *in questo contesto*, alla estensione della durata delle concessioni per ulteriori 30 anni.

Importante il risultato raggiunto dalle regioni Liguria e Abruzzo attraverso un lavoro di ascolto e di confronto con le forze sindacali, con l'approvazione di leggi che garantiscono tutela e continuità aziendale delle imprese balneari che hanno investito nella propria azienda, realizzato il proprio lavoro, valorizzato la propria impresa capitalizzando nel tempo il suo valore, confidando nel regime giuridico vigente, posto in essere da specifiche norme dello Stato italiano.

Diversi comuni rivieraschi, stanno valutando e addirittura intendono approvare (*è il caso del Comune di Fondi in provincia di Latina che ha approvato il proprio Pdm*) dei piani demaniali marittimi dove oltre a riscontrare la disponibilità delle spiagge afferenti alle attuali concessioni se ne registra anche la disponibilità per nuove iniziative imprenditoriali in quanto bene non considerabile scarso.

Nel frattempo in riferimento al A.S. 2960 recante *“bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”* CNA ha sottoposto all'attenzione dei rappresentanti



parlamentari, anche con il sostegno del livello territoriale, la seguente proposta emendativa aggiuntiva all'art.72 (Interventi in materia di enti territoriali).

□ Fermo restando il complessivo riordino della disciplina delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali a uso turistico e ricreativo, unitamente alla verifica da parte degli enti locali sulla scarsità della risorsa naturale, di cui all'articolo 12, comma 1, della direttiva 2006/123/CE, è riconosciuta, in osservanza del legittimo affidamento delle imprese balneari titolari di concessioni demaniali rilasciate anteriormente al 31 dicembre 2009, una durata della concessione in essere non inferiore a trenta anni per la conservazione della continuità aziendale.”

CNA Balneatori, ha ritenuto indifferibile, sin dall'Assemblea nazionale di Rimini del 13 ottobre 2017, che *nel prosieguo dell'iter parlamentare*

*quanto contenuto nei suddetti ordini del giorno proposti alla Camera dei Deputati e accolti dal Governo, per ciò che attiene la tutela del legittimo affidamento delle imprese balneari con la conservazione del diritto alla continuità aziendale nella concessione, costituisca parte normativa del testo di riordino delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo assegnato al Senato della Repubblica S. 2957 senza i quali l'approvazione di una norma così composta andrebbe contrastata in quanto non costituisce una soluzione per la cosiddetta questione balneare italiana al fine di ridare una condizione di stabilità e continuità aziendale per un tempo indeterminato alle attuali imprese balneari.*

A tal proposito, ha ritenuto fondamentale iniziare immediatamente il confronto con le forze politiche e parlamentari e con i rappresentanti istituzionali anche attraverso iniziative rivolte alle imprese del sistema balneare che vedano impegnati i livelli nazionale e territoriale di CNA Balneatori.

Le Commissioni riunite 6<sup>a</sup> (Finanze) e 10<sup>a</sup> (Industria, Commercio e Turismo) del Senato della Repubblica, rispetto all'Atto Senato 2957 recante delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo - durante i lavori di mercoledì 13 dicembre - hanno deliberato un ciclo di audizioni informali – così come richiesto anche da CNA Balneatori che, visto l'approssimarsi della scadenza della 17<sup>a</sup> Legislatura, ha reso –di fatto- impossibile l'approvazione definitiva del provvedimento in esame.

CNA Balneatori, infatti, ha posto l'accento sul fatto che l'approvazione di una legge senza la continuità aziendale per l'attuale comparto balneare italiano, senza audire chi rappresenta 30 mila imprese e altrettante famiglie che vivono nell'incertezza del proprio futuro e del proprio lavoro da più di 10 anni, senza che siano scongiurate le procedure comparative per ridare stabilità alle imprese in attività e far ripartire gli investimenti, senza che si apra un confronto in Europa sulla Direttiva Servizi per assodarne la non ineranza con il settore, non dà una risposta alla cosiddetta questione balneare italiana.

Durante l'iter parlamentare sulla Legge di Bilancio 2018, la Commissione Bilancio della Camera il 20 dicembre approvava un emendamento che prevedeva la proroga di un anno delle attuali concessioni demaniali.

CNA Balneatori è prontamente intervenuta affermando che l'emendamento approvato dalla commissione Bilancio della Camera relativamente al riordino normativo delle concessioni non pone fine all'incertezza che domina il settore balneare.

L'allungamento di un anno delle concessioni, infatti, non solo era già previsto da una norma varata nel 2016 ma non fornisce una soluzione definitiva al problema della continuità aziendale delle imprese balneari alle quali va assicurata la stabilità al fine di permettere un ritorno robusto agli investimenti per contribuire a consolidare la crescita economica.



L'emendamento è stato ritirato e nel frattempo CNA Balneatori ha chiesto che si riapra al più presto il confronto tra istituzioni e imprese affinché il tema del legittimo affidamento e della continuità aziendale entrino nell'agenda del prossimo Parlamento e del prossimo Governo.

Firmato lo scioglimento delle camere e decisa per il 4 marzo 2018 la data per il rinnovo del parlamento, che dovrà tra l'altro decidere le sorti delle concessioni balneari italiane varando una riforma di riordino, Cna Balneatori, nell'ambito delle proposte e delle iniziative della propria Confederazione per la Legislatura 2018-2023, al fine di programmare e iniziare il confronto con le forze politiche e istituzionali sulla questione balneare italiana, al termine dei lavori della Presidenza nazionale tenutasi a Roma il 9 gennaio 2018 e a Carrara il 26 febbraio 2018 ha ribadito le seguenti richieste che sono approvate con voto unanime al termine dell'Assemblea nazionale di Carrara (*in ambito Balnearia*) il 26 febbraio 2018:

### **Questione Balneare Italiana CNA Balneatori chiede**

Continuità aziendale, secondo la tutela del *legittimo affidamento*, per scongiurare le evidenze pubbliche e le aste per le attuali imprese balneari al fine di ridare una condizione di stabilità per un tempo indeterminato alle attuali imprese balneari, secondo quanto già previsto all'art.37, 2° comma, 2° periodo del Codice della Navigazione con il *cosiddetto Rinnovo Automatico*;

Riapertura del confronto in Europa affermando, *per una corretta interpretazione ai principi comunitari*, la non inerenza del comparto con la Direttiva europea dei Servizi affinché vi sia un ripensamento della stessa con la modifica e integrazione degli articoli 10 e 16, commi del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n.59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", nel seguente modo (*in corsivo le parti di cui si chiede la modifica e l'integrazione*)

Titolo II - Disposizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività di servizi ,  
Capo I (Disposizioni generali sull'accesso e l'esercizio delle attività di servizi)  
Art. 10 (*Libertà di accesso ed esercizio delle attività di servizi*)

1. Nei limiti del presente decreto, l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi costituiscono espressione della libertà di iniziativa economica e non possono essere sottoposti a limitazioni non giustificate o discriminatorie, *ad esclusione delle attività che conservano la continuità aziendale essendo tutelate dal legittimo affidamento.*

Art.16 (*Selezione tra diversi candidati*)

1. Nelle ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori disponibili per una determinata attività di servizi sia limitato per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili, le autorità competenti applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali ed assicurano la predeterminazione e la pubblicazione, nelle forme previste dai propri ordinamenti, dei criteri e delle modalità atti ad assicurarne l'imparzialità, cui le stesse devono attenersi. *Tali procedure non si applicano laddove, in ambito nazionale, la risorsa non risulti scarsa e di conseguenza non precluda e dunque, non limiti l'accesso e l'esercizio per l'espressione della libertà di iniziativa economica;*

Verifica e certificazione della *non scarsità del bene spiaggia* e dunque, della conseguente disponibilità, *in ambito nazionale*, per assodare la non limitatezza della risorsa e garantire la programmazione per nuove iniziative imprenditoriali con la maggiore propensione di strutture a basso impatto ambientale e facilitanti la fruibilità e la sostenibilità delle infrastrutture e della spiaggia;



- Garantire le condizioni di legalità e trasparenza nell'espletamento delle attività rivolte alla gestione del demanio marittimo al fine di una incisiva attività di prevenzione nei confronti di forme di penetrazione o di ingerenza da parte della criminalità;
- Superamento dei valori O.M.I. per i canoni cosiddetti pertinenziali esorbitanti da pagare e impossibili da sostenere per diverse centinaia di imprese balneari;
- rettifica dell'aliquota IVA anche per le prestazioni connesse alla balneazione, parificandola al 10% con conseguente inserimento delle imprese balneari nella classificazione delle attività economiche (ATECO) del settore turismo;
- Modifica dell'art. 3, comma 4bis Legge 494/1993 nel seguente modo (in corsivo la parte di cui si chiede la modifica e l'integrazione)

(atti formali )4-bis. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 01, comma 2, le concessioni di cui al presente articolo possono avere durata superiore a sei anni e comunque non superiore a venti anni in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni *e conservano il diritto alla continuità aziendale con la tutela del legittimo affidamento.*

*La recente pubblicazione di un importante studio commissionato dalla Commissione PETI del Parlamento Europeo datato novembre 2017, dal titolo "Le concessioni balneari italiane e la direttiva 2006/123/CE nel contesto europeo" avanza delle puntuali proposte per risolvere l'incertezza normativa in cui si trovano le imprese balneari italiane: dopo il recepimento della direttiva Bolkestein in Italia, che ha portato all'abrogazione del rinnovo automatico delle concessioni ai medesimi titolari, il settore è infatti da tempo in attesa di una nuova norma che restituisca un orizzonte temporale certo su cui basare gli investimenti.*

*Spagna, Portogallo e Croazia hanno risolto la questione in maniera positiva per gli attuali imprenditori balneari, con delle lunghe concessioni dai 30 ai 75 anni che non hanno mai incassato procedure di infrazione europee e che sono state anzi promosse dallo studio in questione.*

*La riforma delle concessioni balneari italiane deve tenere conto del legittimo affidamento agli attuali imprenditori e dell'ampia disponibilità di spiagge ancora libere, pertanto occorre agire su un "doppio binario" che tuteli gli interessi economici e i diritti di chi finora ha investito in queste attività.*

*L'invito arriva direttamente da un'analisi commissionata dal Parlamento europeo, che interviene sulla questione balneare italiana, su mandato del dipartimento "Diritti dei cittadini e affari costituzionali" quale risposta alle numerose petizioni che gli imprenditori balneari italiani hanno presentato alla fine del 2016 proprio per denunciare la disparità di trattamento dell'Italia rispetto a Spagna e Portogallo e la violazione di diversi altri diritti in un lungo documento (fonte Mondobalneare).*

**CNA Balneatori,**  
**nell'ambito delle proposte e delle iniziative della propria Confederazione**  
proseguirà con le iniziative sul territorio per

- aprire un confronto con le forze politiche istituzionali al fine di costruire un percorso normativo con il prossimo Governo e con la prossima Assemblea Legislativa che, secondo le attribuzioni spettanti e rientranti nell'indirizzo politico, amministrativo, interpretativo ed applicativo, riformulino una Legge che, ripartendo dall'affermazione del Legittimo Affidamento, dia una risposta alla cosiddetta questione balneare italiana con la continuità aziendale e il ritorno al lavoro e alla stabilità per un tempo indeterminato per le attuali imprese del comparto secondo quanto già previsto all'art.37, 2° comma, 2° periodo del Codice della Navigazione con il cosiddetto rinnovo automatico;



□ Iniziative giuridiche e programmazione e richiesta di audizioni, *nazionali e regionali*, su proposte legislative CNA su Legittimo Affidamento e continuità aziendale anche all'esito delle pronunce sulle memorie difensive su leggi regionali osservate e all'esame dell'Ufficio per le autonomie speciali e per l'esame di legittimità costituzionale della legislazione delle Regioni e delle Province autonome c/o il Ministero degli Affari regionali e delle risultanze dello studio della Commissione PETI del Parlamento Europeo.

Marina di Carrara, Balnearia

Il Coordinatore Nazionale  
CNA Balneatori  
Cristiano Tomei

Il Portavoce Nazionale  
CNA Balneatori  
Sabina Cardinali